



ISTITUTO VESCOVILE "G. MARCONI"  
SCUOLA PARITARIA

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

### **PREMESSA**

- Il Consiglio di Istituto è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità delle diverse componenti della comunità scolastica, nella complementarietà dei ruoli.
- Si propone di realizzare un cammino condiviso di discernimento rispetto ai problemi della scuola e di progettazione di fronte alle sfide presenti e future.
- Offre la sua riflessione e i suoi orientamenti al Rettore e alla Preside, al Collegio docenti, al Consiglio di amministrazione.
- Non si occupa direttamente di questioni didattiche e amministrative, come previsto per le scuole paritarie.
- Il riferimento fondamentale dell'azione educativa e progettuale del Consiglio è costituito dal "Progetto educativo delle scuole cattoliche della Diocesi di Concordia-Pordenone", approvato e assunto del maggio 2000.

*Art. 1.* È istituito il Consiglio d'Istituto quale organo collegiale dell'Istituto Vescovile "G. Marconi" di Portogruaro (Ve), "improntato alla partecipazione democratica" (L. n°62 del 10/3/2000) e "al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola da parte di tutte le sue componenti, dando ad essa il carattere di comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale, civica" (D. Lgs. n°297 del 16/4/1994) e religiosa.

*Art. 2.* Il Consiglio di Istituto comprende la rappresentanza dei tre ordini di istruzione attivati nell'Istituto Vescovile "G. Marconi", ciascuno dei quali gode del riconoscimento di scuola paritaria: istruzione primaria, istruzione secondaria di primo grado, istruzione secondaria di secondo grado.

*Art. 3.* Il Consiglio di Istituto opera nell'ambito a lui proprio, in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Collegio Marconi" di Portogruaro, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, gestore dei tre ordini di scuola.

*Art. 4.* Il Consiglio di Istituto elabora e propone riflessioni e orientamenti circa le scelte progettuali della scuola in relazione ai problemi e alle opportunità della situazione; più concretamente si occupa dei seguenti aspetti:

- a) regolamento interno, nel rispetto e in applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- b) calendario scolastico;
- c) viaggi di istruzione;
- e) attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo;
- f) iniziative di formazione religiosa per alunni e genitori;

- Art. 5.* Del Consiglio di Istituto fanno parte membri di diritto e membri elettivi.
- Art. 6.* Sono membri di diritto il Rettore della Fondazione, il Preside e un rappresentante del Consiglio di amministrazione.
- Art. 7.* Ciascuna delle componenti della comunità scolastica (Genitori, Docenti, Personale non docente e, limitatamente al Liceo classico, Studenti) elegge i propri rappresentanti attraverso libere elezioni, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza o presenza dei Genitori e dei Docenti, rispettivamente della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e del Liceo classico. Tutti i Genitori, tutti i Docenti e tutti gli Alunni del Liceo classico sono elettori attivi e passivi.
- Art. 8.* La consistenza numerica di ciascuna delle tre componenti da eleggere è così distribuita: sei Genitori e sei Docenti (due per ogni grado), un rappresentante del personale non docente e due Alunni.
- Art. 9.* La componente dei Genitori è rinnovata ogni tre anni e così la componente dei Docenti e del Personale non docente. La componente degli Alunni è rinnovata ogni anno. In caso di decadenza per qualsiasi ragione o di rinuncia, subentra la persona con il maggior numero di voti tra i non eletti.
- Art.10.* Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei Genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vice presidente.
- Art. 11.* Dopo ogni riunione, il Presidente - anche con l'aiuto di un collaboratore – si incarica di predisporre, comunicare e archiviare un verbale di sintesi.
- Art. 12.* Il Consiglio di Istituto può operare anche tramite Commissioni costituite al suo interno o per elaborare proposte in ambiti stabiliti o come espressione di ciascun ordine di scuola presente nell'Istituto.
- Art. 13.* Per tutto quanto attiene ciò che non è specificato in questo Regolamento si procede secondo quanto stabilito in oggetto dal Testo unico sull'Istruzione (D. Lgs. n° 297 del 16 aprile 1994) e dalla Legge n° 62 del 10 marzo 2000).